

# ***CORSO DI INFORMAZIONE E FORMAZIONE PER LAVORATORI***

*D.Lgs 81/2008 (art. 37) – CSR 21/12/2011*



## **Individuazione e Valutazione dei Rischi**

**TITOLO I**  
**CAPO I**

DISPOSIZIONI  
GENERALI

**CAPO II**

SISTEMA  
ISTITUZIONALE

**CAPO III**

GESTIONE  
DELLA  
PREVENZIONE  
NEI LUOGHI DI  
LAVORO

**CAPO IV**

DISPOSIZIONI  
PENALI

*Allegati I ÷ III*

**TITOLO II**

LUOGHI DI  
LAVORO

*Allegato IV*

**TITOLO III**

USO DELLE  
ATTREZZATURE  
DI LAVORO E  
DEI  
DISPOSITIVI

*Allegati V ÷ IX*

**TITOLO IV**

CANTIERI  
TEMPORANEI E  
MOBILI

*Allegati X ÷ XXIII*

**TITOLO V**

SEGNALETICA  
DI SALUTE E  
SICUREZZA  
SUL LAVORO

*Allegati XXIV ÷  
XXXII*

**TITOLO VI**

MOVIMENTAZION  
E MANUALE DEI  
CARICHI

*Allegato XXXIII*

**TITOLO VII**

ATTREZZATURE  
MUNITE DI VIDEO  
TERMINALE

*Allegato XXXIV*

**TITOLO VIII**

AGENTI FISICI  
*Allegati XXXV ÷  
XXXVII*

**TITOLO IX**

SOSTANZE  
PERICOLOSE  
*Allegati XXXVIII ÷  
XLIII*

**TITOLO X**

ESPOSIZIONE AD  
AGENTI  
BIOLOGICI  
*Allegati XLIV ÷  
XLVIII*

**TITOLO XI**

PROTEZIONE  
ATMOSFERE  
ESPLOSIVE  
*Allegati XLIX ÷ LI*

**TITOLO XII**

DISPOSIZIONI  
DIVERSE IN  
MATERIA  
PENALE

**TITOLO XIII**

NORME  
TRANSITORIE E  
FINALI

- ❖ *L'**individuazione delle misure di prevenzione e di protezione** da attuare*
- ❖ *Il **programma delle misure** ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo delle misure di sicurezza*
- ❖ *L'**individuazione delle procedure** per l'attuazione delle misure da realizzare , nonché dei **ruoli dell'organizzazione aziendale** che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri*
- ❖ *L'indicazione del **nominativo del RSPP**, del **RLS** o di quello territoriale e del **MC** che ha partecipato alla valutazione del rischio*




❖ L'**individuazione delle mansioni** che eventualmente **espongono i lavoratori a rischi specifici** che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento

❖ Il contenuto del DVR **deve rispettare le indicazioni previste ai titoli del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.** relativamente alla valutazione di rischi specifici

## OBBLIGHI DEL DATORE DI LAVORO

*Il **Datore di Lavoro** è tenuto all'osservanza delle misure generali di tutela*

**DEVE VALUTARE**  
nella



scelta delle  
**ATTREZZATURE**



sistemazione dei  
**LUOGHI DI LAVORO**



scelta delle  
**SOSTANZE E  
PREPARATI**

**TUTTI i RISCHI** per la sicurezza e la salute

### Cosa vuol dire valutare un rischio?

RISCHIO = probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione *(definizione data dal D.Lgs. 81/08)*

### A cosa serve valutare un rischio?

A definire le misure di prevenzione e protezione da attuare per la riduzione del rischio a un livello accettabile e la relativa priorità di attuazione

Nelle procedure per la valutazione dei rischi sono da considerare tre categorie di fattori

**I RISCHI PER LA SICUREZZA**

**I RISCHI PER LA SALUTE**

**I RISCHI TRASVERSALI**

## Fattori di rischio da valutare

*RISCHI PER LA **SICUREZZA**, quelli cioè di **natura infortunistica**, il cui effetto si manifesta immediatamente,*

- aree di transito
- spazi di lavoro
- scale
- macchine
- attrezzi manuali
- manipolazione manuale di oggetti
- immagazzinamento di oggetti
- impianti elettrici
- impianti a pressione
- reti e apparecchi distribuzione gas
- apparecchi di sollevamento
- mezzi di trasporto
- rischi di incendio ed esplosione
- rischi per la presenza di esplosivi
- rischi chimici



*RISCHI PER LA **SALUTE**, quelli cioè **igienistico-occupazionali**,  
il cui effetto si manifesta nel tempo (latenza),*

- esposizione ad agenti chimici
- esposizione ad agenti cancerogeni
- esposizione ad agenti biologici
- ventilazione industriale
- climatizzazione locali di lavoro
- esposizione a rumore
- esposizione a vibrazioni
- microclima termico
- esposizione a radiazioni ionizzanti
- esposizione a radiazioni non ionizzanti
- illuminamento
- carico di lavoro fisico
- carico di lavoro mentale
- lavoro ai videoterminali

## Fattori di rischio da valutare

*RISCHI **TRASVERSALI**, cioè quelli la cui presenza o assenza comporta un aggravio o un miglioramento dei fattori di rischio per la salute e la sicurezza*

- organizzazione del lavoro
- compiti, funzioni e responsabilità
- analisi, pianificazione e controllo
- formazione
- informazione
- Partecipazione (proattiva)
- norme e procedimenti di lavoro
- manutenzione e collaudi
- dispositivi di protezione individuali e collettivi
- emergenza, pronto soccorso
- sorveglianza sanitaria


**Fasi operative** della valutazione dei rischi:

- ❖ **Verifica** della **conformità normativa**
- ❖ **Identificazione** delle **sorgenti di rischio**
- ❖ **Individuazione** dei **rischi di esposizione**
- ❖ **Stima dei rischi** di esposizione



- ❖ **Verifica della documentazione cartacea:** verifica della conformità amministrativa mediante analisi della documentazione cartacea
- ❖ **Analisi di conformità:** analisi della “conformità” o “rispondenza” di tutti gli elementi della realtà produttiva alle leggi e normative vigenti per ciò che riguarda i campi di applicazione di seguito specificati (ad. es. D.Lg. 81/08 e s.m.i., DM 10/03/98, etc.)
- ❖ **Verifica ispettiva:** verificare ulteriori elementi che non sono correttamente o sufficientemente documentati per accertare eventuali omissioni nella gestione degli aspetti specificatamente normati

- ❖ **Analisi del ciclo lavorativo e del processo**
- ❖ **Analisi degli impianti e delle attrezzature**
- ❖ **Analisi dell'organizzazione del lavoro**
- ❖ **Analisi del comportamento dei lavoratori**



A supporto di tale analisi vengono esaminate:

- ❖ **finalità delle lavorazioni o delle operazioni**, con la descrizione del processo tecnologico, delle macchine, degli impianti, delle apparecchiature utilizzate e delle sostanze impiegate e prodotte
- ❖ **caratteristiche del luogo di lavoro e grado di interazione ed interferenza con l'attività**
- ❖ **numero degli operatori addetti alle lavorazioni e/o alle operazioni svolte in quell'ambiente di lavoro e le caratteristiche delle relative attività**

- **modalità operative seguite per la conduzione della lavorazione** (es. manuale, automatica, strumentale) **ovvero dell'operazione** (a ciclo chiuso, in modo segregato o comunque protetto, etc.)
- **entità dell'esposizione** in funzione dei tempi impiegati e delle quantità di materiali utilizzati nell'arco della giornata lavorativa o del periodo ritenuto significativo

- **organizzazione dell'attività** (tempi di permanenza nell'ambiente di lavoro, contemporanea presenza di altre lavorazioni, etc.)
- **presenza di misure di sicurezza e/o di sistemi di prevenzione e protezione** (schermatura, segregazione, protezioni intrinseche, cappe di aspirazione, ventilazione, isolamento, segnaletica di pericolo, etc.) **nonché degli ulteriori interventi di protezione** quali l'uso di mezzi, o dispositivi di protezione individuale



*I metodi sono molteplici e specifici in funzione  
del fattore di rischio analizzato:*

quantitativo

semiquantitativo

qualitativo



$$R = P \times G^2$$



$$R = f(N, C, P, G)$$

## Stima dei rischi di esposizione ai pericoli individuati

✦ Altri esempi.....

$$\text{RISCHIO} = f(P, D, T)$$

**P** = **probabilità** che un evento si verifichi

**D** = gravità del **danno** provocato

**T** = **tempo** di esposizione

✦ ... una formula innovativa...

$$\text{RISCHIO} = f(P, D, T, K)$$

**K** = “fattore umano di consapevolezza e di capacità di gestione rischio”, in cui si tiene conto della formazione e informazione operata presso i lavoratori (obbligo D.Lgs. 81/08, artt. 36-37)

**Si tiene conto della formazione e informazione operata presso i lavoratori  
(obbligo D.Lgs. 81/08, artt. 36-37)**



## Metodo semiquantitativo per la valutazione

### dei rischi occupazionali

$$R = P \times G^2$$


**R** = Rischio relativo ad un pericolo associabile ad una attività o lavorazione

**P** = la probabilità che l'evento indesiderato accada in un certo intervallo temporale

**G** = la gravità delle conseguenze dell'evento indesiderato

dove il **quadrato della gravità** consente di classificare come maggiormente rischiose le situazioni in cui il danno è potenzialmente maggiore

## Stima di P ( Probabilità)



Il **valore di P** e' assegnato valutando:



fattori correlati alla **Probabilità di Accadimento** quali la frequenza passata di eventi analoghi, il numero di eventi indipendenti o meno che possono portare allo stesso effetto dannoso

il **livello ipotizzabile di sorpresa** che il verificarsi dell'evento creerebbe in azienda

la presenza di persone o cose che possono essere danneggiate ed il tempo di esposizione al pericolo in esame, ovvero **variabili legate alla Probabilità di Contatto**.

## Stima della Probabilità

CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI PROBABILITÀ P		
DEFINIZIONI/CRITERI	LIVELLO	VALORE
<p>Potrebbe NON accadere (<i>Improbabile</i>).</p> <p>Non sono noti casi analoghi;                      l'evento è correlabile solo alla concomitanza di più eventi indipendenti e improbabili;                      il fatto non è credibile;                      il verificarsi del danno susciterebbe incredulità.</p>	MAI	1
<p>Potrebbe accadere (<i>Poco probabile</i>).</p> <p>I casi noti sono rari;                      l'evento dipende da una sola causa o da eventi dipendenti tra loro o da più eventi indipendenti ma probabili (una catena incidentale con più elementi che devono accadere simultaneamente, "Tipo AND");                      il verificarsi del danno susciterebbe grande sorpresa.</p>	POSSIBILE	2
<p>Potrebbe accadere qualche volta (<i>Probabile</i>).</p> <p>Sono noti casi analoghi;                      l'evento dipende da una causa probabile;                      il verificarsi del danno ipotizzato susciterebbe una moderata sorpresa in azienda.</p>	PROBAILE	3
<p>Potrebbe accadere facilmente molte volte (<i>Altamente Probabile</i>)</p> <p>Casi analoghi sono noti e si sono già verificati fatti analoghi; l'evento è certamente prevedibile;                      può dipendere da più eventi indipendenti che producono lo stesso effetto, anche se poco probabili (più catene incidentali indipendenti, "Tipo OR");                      il verificarsi del danno conseguente la mancanza rilevata non susciterebbe alcuno stupore in azienda.</p>	SEMPRE	4

### STIMA DI G

#### *2 precisazioni....*

La valutazione della Gravità' è presuntiva e pertanto **in ogni situazione bisognerà valutare la gravità più probabile**, cioè il danno che in numerose situazioni analoghe è maggiormente frequente e più plausibile che si verifichi.

i casi in cui le conoscenze scientifiche, statistiche, tossicologiche, epidemiologiche ecc. **non premettono di presumere una qualunque livello di gravità**. In questo caso allora dovrà prevalere **l'aspetto cautelativo**, e il livello di gravità dovrà essere pari al possibile danno maggiore. Questo è ad esempio il caso di prodotti dei quali non si conoscano gli effetti tossicologici o cancerogeni, o dei casi in cui non sia possibile ricostruire degli scenari credibili. Il livello della variabile G potrà essere successivamente modificato non appena il quadro descrittivo dell'evento abbia perso i connotati di incertezza o incompletezza testé indicati.

## STIMA DI G

### CLASSIFICAZIONE DEI LIVELLI DI GRAVITA' (ENTITA' DEL DANNO) G

DEFINIZIONI/CRITERI			
SICUREZZA DEL LAVORO	IGIENE DEL LAVORO	LIVELLO	VALORE
Infortunio o episodio di esposizione reversibile; medicazione franchigia ( $\leq 3$ gg)	Esposizione cronica con effetti rapidamente reversibili	Lieve	1
Infortunio o episodio di esposizione acuta con invalidità parziale; infortunio non in franchigia ( $>3$ gg)	Esposizione cronica con effetti reversibili	Serio	2
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti di inabilità permanente	Esposizione cronica con effetti e/o parzialmente invalidanti;	Grave	3
Infortunio o episodio di esposizione acuta con effetti letali o di inabilità totale	Esposizione cronica con effetti letali e/o totalmente invalidanti	Rilevante	4



## Tabella della Probabilità e Gravità



		Probabilità P			
		Mai	Possibile	Probabile	Sempre
Gravità G		1	2	3	4
Lieve	1	1	2	3	4
Serio	2	4	8	12	16
Grave	3	9	18	27	36
Rilevante	4	16	32	48	64

## Metodo semiquantitativo

Classi di RISCHIO	Livello		Rischio
$R > 30$	4	<i>"intervento immediato"</i>	<i>Alto</i>
$15 < R \leq 30$	3	<i>"pericolo"</i>	<i>Medio alto</i>
$7 < R \leq 15$	2	<i>"guardia"</i>	<i>Medio basso</i>
$R \leq 7$	1	<i>"attenzione"</i>	<i>Basso</i>

## Metodo quantitativo per la valutazione dei rischi occupazionali

- la **gravità** di un evento dipenderà esclusivamente dallo “scenario incidentale”; ad esempio l'esposizione al rumore produce l'ipoacusia (lesione irreversibile parzialmente invalidante:  $G=3$ ), oppure una caduta in piano può causare un infortunio con 10 gg. di prognosi (lesione reversibile  $G=2$ ).
- la **stima della probabilità** di accadimento richiede una valutazione quantitativa. In questi casi, pertanto, si fa ricorso alla misurazione diretta del parametro caratteristico del rischio in questione per poterne stimare la probabilità di accadimento.
- I metodi utilizzati fanno riferimento alle indicazioni **normative specifiche ove esistenti (è il caso dell'esposizione a sostanze chimiche, ecc.)**, alle norme tecniche o a protocolli di indagine proposti da accreditati Enti nazionali ed internazionali.
- Una volta definita la **grandezza caratteristica**, il relativo valore misurato è confrontato con *limiti* di riferimento che di volta in volta sono dettati da normative specifiche o indicazioni di accreditati Enti nazionali ed internazionali.

## Metodo quantitativo per la valutazione dei rischi occupazionali

- Il rapporto tra il valore misurato e quello di riferimento è detto **indice di esposizione (IE)**.
- Il livello di probabilità si ottiene classificando i livelli di IE in 4 categorie, le cui soglie  $IE_3$ ,  $IE_2$  ed  $IE_1$  sono date dalle norme internazionali o nazionali o dai riferimenti accreditati in letteratura.
- I valori di  $IE_1$ ,  $IE_2$  e  $IE_3$  sono variabili a seconda dello specifico fattore di rischio considerato

## Metodo quantitativo per la valutazione dei rischi occupazionali


Metodo quantitativo - Stima della probabilità		
Classi di probabilità	Livello di probabilità	
$IE \geq IE_3$	4	probabilità "NON accettabile"
$IE_2 \leq IE < IE_3$	3	"pericolo" probabilità molto superiore al livello trascurabile
$IE_1 \leq IE < IE_2$	2	"guardia" probabilità superiore al livello trascurabile
$IE < IE_1$	1	probabilità "trascurabile"

Pertanto una volta stimata la **gravità** e la **probabilità** di accadimento e riclassificate tali valutazioni secondo i criteri del metodo **semiquantitativo** è possibile valutare i rischi in maniera omogenea e comparabile.

## La valutazione delle priorit  di adeguamento

Livello		Rischio	Priorit� di azione	Procedure di intervento	Orizzonte temporale dello adeguamento o della misura compensativa oppure dello avvio della procedura compensativa
4	inaccettabile	alto	immediato	programmazione degli interventi di adeguamento in modo urgente e prioritario	Da 0 a 4 settimane
3	"pericolo"	Medio alto	breve termine	inadeguatezza dei requisiti di sicurezza programmazione degli interventi sul breve termine	Da 1 a 6 mesi
2	"guardia"	Medio basso	medio termine	attuazione del controllo e programmazione sul medio termine degli interventi per la riduzione del rischio	Da 6 a 12 mesi
1	"attenzione"	basso	lungo termine	mantenimento e miglioramento del controllo del livello di rischio e programmazione delle misure di adeguamento e miglioramento sul lungo termine.	Oltre 12 mesi

# INDIVIDUAZIONE E VALUTAZIONE DEI RISCHI




## INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI



## INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI



**RIDUZIONE DEI  
RISCHI**



Interventi sul  
Ciclo Lavorativo

Sostituzione di ciò che è più pericoloso  
con ciò che non lo è

Limitazione utilizzo di agenti chimici  
fisici e biologici sul posto di lavoro


Regolare manutenzione ambienti,  
macchine ed impianti con  
particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza



# INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI



**RIDUZIONE DEI  
RISCHI**



# IL LIVELLO DI RISCHIO ED IL RISCHIO RESIDUO

- Al fine di poter valutare compiutamente le priorità di intervento e la qualità degli interventi è necessario valutare il livello di rischio prima dell'adozione della misura di tutela, per stabilirne la rilevanza, e dopo l'adozione della misura, per verificarne l'efficacia.
- Alla prima valutazione ci si riferirà nel seguito come il **Livello di Rischio (LR)**, mentre alla seconda come il **livello del Rischio Residuo (RR)**.
- La valutazione del Rischio Residuo deve avvenire sia su base ipotetica ed aprioristica, stimando gli effetti della misura di tutela (MDT), al fine di disporre di dati per confrontare diverse possibili soluzioni, che dopo l'adozione delle misure, per verificare la veridicità della previsione.


**DOCUMENTO CONCLUSIVO** → **ELEMENTI ESSENZIALI**  
**(ex art. 28)**

**Relazione sulla valutazione  
dei rischi**

effettuata nei vari ambienti  
di lavoro dell'impresa,  
comprendente i criteri  
adottati per la sua  
definizione

**Descrizione delle  
misure di  
prevenzione e  
protezione**


attuare, in coerenza  
con i risultati della  
valutazione  
del rischio



**Programma di interventi**

integrati di prevenzione e  
protezione  
(tecnica, organizzativa e  
sanitaria )  
che si intendono  
eventualmente attuare al  
fine di completare e/o  
ottimizzare la tutela della  
sicurezza e della salute

Piano di utilizzo dei **Dispositivi di  
Protezione Individuale (DPI)** e  
delle altre iniziative a favore  
degli individui



### **Impiego delle attrezzature di lavoro:**

- *elementi in movimento rotatorio o traslatorio non sufficientemente protetti, che possono causare schiacciamenti, tagli, perforazioni, urti, agganciamenti o trazioni*
- *elementi o materiali in movimento libero (caduta, rotolamento, scivolamento, ribaltamento, dispersione nell'aria, oscillazione, crolli) cui possono conseguire danni per le persone*
- *movimenti di macchinari e di veicoli*
- *pericolo di intrappolamento*
- *pericolo di incendio ed esplosione*

### **Metodi di lavoro e disposizione degli impianti:**

- superfici pericolose (bordi acuminati, spigoli, punte, superfici abrasive, parti protendenti);
- attività in altezza;
- compiti che comportano movimenti/posizioni innaturali
- spazi limitati (necessità di lavorare tra parti fisse)
- superfici bagnate, scivolose
- stabilità del posto di lavoro
- lavorazione che richiedano l'uso di dispositivi di protezione individuali non adeguati agli altri aspetti dell'attività lavorativa
- tecniche e metodi di lavoro
- ingresso e lavoro in spazi confinati.

### ***Impiego dell'elettricità:***

- *pannelli di comandi elettrici*
- *impianti elettrici (reti principali di alimentazione, circuiti di illuminazione)*
- *attrezzature, sistemi di controllo e di isolamento a comando elettrico*
- *impiego di attrezzi elettrici portatili*
- *incendi o esplosioni causati dall'energia elettrica*
- *cavi elettrici sospesi.*

### ***Esposizione a sostanze o preparati pericolosi per la sicurezza e la salute:***

- *inalazione, ingestione e assorbimento cutaneo di sostanze pericolose per la salute (compresi aerosol e polveri)*
- *impiego di materiali infiammabili ed esplosivi*
- *mancaanza di ossigeno (asfissia)*
- *presenza di sostanze corrosive*
- *sostanze reattive/ instabili*
- *presenza di sensibilizzanti.*



### ***Esposizione ad agenti fisici:***

- *esposizione a radiazioni ionizzanti*
- *esposizione a radiazioni non ionizzanti/elettromagnetiche*
- *esposizione a laser*
- *esposizione al rumore o ad ultrasuoni*
- *esposizione a vibrazioni meccaniche*
- *esposizione a sostanze/apparecchiature ad alta temperatura*
- *esposizione a sostanze/apparecchiature a temperatura molto bassa*
- *presenza di fluidi sotto pressione ( aria, vapore, liquidi compressi, eccetera).*

### **Fattori ambientali ed ambiente di lavoro:**

- *illuminazione non adeguata o tecnicamente errata*
- *controllo inadeguato di temperatura, umidità, ventilazione*
- *rischio di infezioni dovute all'esposizione non intenzionale a microrganismi*
- *presenza di agenti inquinanti.*

### ***Interazione del posto di lavoro e dei fattori umani:***

- *dipendenza dalle conoscenze e dalle capacità del personale*
- *dipendenza dalle norme di comportamento*
- *dipendenza da una soddisfacente comunicazione e da istruzioni corrette per far fronte a condizioni mutevoli*
- *deviazioni ragionevolmente prevedibili dalle procedure di lavoro in condizioni di sicurezza*
- *idoneità dei dispositivi di protezione individuale.*
- *scarsa motivazione alla sicurezza*
- *fattori ergonomici (progettazione del posto di lavoro non conforme alle esigenze del Lavoratore).*

### **Organizzazione del lavoro**

- *fattori condizionati dai processi di lavoro (per esempio lavoro in continuo, turnazione, lavoro notturno).*
- *gestione ed accordi per l'organizzazione, la pianificazione, il monitoraggio e il controllo degli aspetti attinenti alla sicurezza e alla salubrità;*
- *manutenzione degli impianti comprese le attrezzature di sicurezza;*

## Principali fattori di rischio da valutare

### **Assunzione di alcool e o sostanze psicotrope e stupefacenti**

L'art. 41 del D.Lgs. 81/08 al comma 4 specifica che il medico competente, nell'ambito delle attività di sorveglianza sanitaria provveda, nei casi e alle condizioni previste dall'ordinamento, alla verifica dell'assenza delle condizioni di alcool dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

L'attuale ordinamento, in materia di divieto di assunzione di alcool nell'ambito di divieto di assunzione e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche sul lavoro è costituito dalla legge 30 marzo 2001, n. 125. L'art. 15 della Legge prevede tra l'altro che il medico competente (o la ASL) possa effettuare controlli per accertare l'eventuale assunzione di alcool da parte dei lavoratori che svolgono attività che possano essere ad elevato rischio di infortuni o possano esporre a rischio di incolumità i terzi.

L'elenco delle attività lavorative per le quali vige il divieto di assunzione di alcool e possono essere realizzati i relativi accertamenti sono riportate all'interno dell'Intesa Conferenza Stato Regioni del 16 marzo 2006.

## Principali fattori di rischio da valutare

*In particolare l'allegato I p.to 8 dell'intesa è riportato quanto segue:*

*" Allegato I*

*ATTIVITÀ LAVORATIVE CHE COMPORTANO UN ELEVATO RISCHIO DI INFORTUNI SUL LAVORO OVVERO PER LA SICUREZZA, L'INCOLUMITÀ O LA SALUTE DEI TERZI:*

*.....*

*8) mansioni inerenti le seguenti attività di trasporto:*

*a) addetti alla guida di veicoli stradali per i quali è richiesto il possesso della patente di guida categoria B, C, D, E, e quelli per i quali è richiesto il certificato di abilitazione professionale per la guida di taxi o di veicoli in servizio di noleggio con conducente, ovvero il certificato di formazione professionale per guida di veicoli che trasportano merci pericolose su strada; ... «*

*10) Lavoratori addetti ai comparti dell'edilizia e delle costruzioni e tutte le mansioni che prevedono attività in quota, oltre i due metri di altezza.»*

*Le modalità di accertamento dell'assunzione di alcool possono variare da Regione a Regione in base ai relativi Regolamenti allo scopo emanati.*

## Principali fattori di rischio da valutare

*Per quanto riguarda l'assunzione di sostanze stupefacenti l'individuazione delle categorie da sottoporre ad accertamento ed i tempi e le modalità dei medesimi accertamenti sono descritti nel Provvedimento del 30/10/2007.*

*Le modalità per l'esecuzione degli accertamenti sono state ulteriormente definite nell'Accordo della Conferenza Permanente Stato Regioni del 18 Settembre 2008.*

*Al lavoratore è dato assoluto divieto di assunzione anche sporadica per le mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l'incolumità e la salute di terzi.*

*E' inoltre obbligo del lavoratore sottoporsi agli accertamenti dell'assenza di tossicodipendenza. In caso di rifiuto del lavoratore, senza giustificato motivo, è prevista la sospensione dalla mansione.*

*Il datore di lavoro è obbligato ad effettuare l'accertamento dell'uso di sostanze stupefacenti e psicotrope per le mansioni di cui all'allegato 1.*

- **MECCANICO**
- **ELETTRICO**
- **ESPLOSIONI**
- **CHIMICO**
- **MICROCLIMA**
- **ILLUMINAZIONE**
- **DA VIDEOTERMINALI**
- **MOVIMENTAZIONE MANUALE DEI CARICHI**
- **CANCEROGENI E MUTAGENI**
- **AMIANTO**
- **BIOLOGICO**
- **RUMORE**
- **VIBRAZIONI**
- **STRESS LAVORO CORRELATO**
- **CAMPI ELETTRROMAGNETICI**
- **RADIAZIONI OTTICHE ARTIFICIALI**
- **MOVIMENTAZIONE E ASSISTENZA PAZIENTE OSPEDALIZZATO**